

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 012/CSA (2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 093/CSA- RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 2019

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Prof. Salvatore Sica - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DELL'U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)
- 2. RICORSO DELL'U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RIGGIO CRISTIAN SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione dell'ammenda trova il suo presupposto nella circostanza riferite nel referto dei collaboratori della Procura Federale, che attestavano che i sostenitori della società reclamante gettavano oggetti vari, certamente muniti di idoneità contundente.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata e l'attitudine lesiva.

L'argomento risulta, invero, privo di pregio, tra l'altro proprio per il profilo indicato nel reclamo, atteso che non si può considerare astrattamente inidoneo a produrre lesioni il lancio degli oggetti specificamente descritti nel rapporto.

Quanto alla sanzione a carico del calciatore Riggio, va preliminarmente respinta l'eccezione di validità del rapporto redatto dal collaboratore della Procura federale, privo di legittimazione, ad avviso della reclamante, all'intervento per episodi che si svolgono nel campo di gioco. In realtà, al più, detta limitazione è rilevante per fatti connessi allo svolgimento tecnico della gara, ma non assume alcun rilievo quando, come nel caso di specie, il Riggio - a gara terminata - poneva in essere la condotta incriminata, colpendo con uno schiaffo il calciatore avversario, di cui al referto. In tali ipotesi, di là dal riferimento spaziale dell'evento, si è certamente fuori dell'ambito della fase tecnica del gioco, con piena competenza del collaboratore a svolgere compiti di supporto e segnalazione.

Nel merito, la sanzione appare correttamente e congruamente comminata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

- 3. RICORSO DEL SIG. MODESTO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/RENDE DEL**

Il sig. Francesco Modesto, allenatore della squadra Rende calcio 1968 S.r.l. ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 28.1.2019, con la quale il predetto è stato sanzionato con due giornate di squalifica effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell'arbitro in occasione della partita tra il Rende ed il Catania del 27.1.2019.

In particolare il predetto allenatore, dopo che l'arbitro aveva fischiato il termine della gara, cercava di avvicinarsi minacciosamente allo stesso, non riuscendovi solo perché trattenuto dai suoi collaboratori.

Nell'occasione lo stesso profferiva frasi offensive nei confronti del direttore di gara.

Nel motivo di appello la parte ha sostenuto di non aver insultato il direttore di gara avendo solo manifestato una critica del suo operato senza trascendere in toni offensivi.

In ogni caso, le frasi riportate dall'arbitro sono, a dire dell'appellante, oramai entrate nel comune linguaggio, tanto da non costituire alcuna offesa al predetto.

Osserva la Corte.

In realtà la soggettiva ricostruzione fattuale offerta dall'appellante non si conforma alla valenza probatoria privilegiata che assume il referto arbitrale.

Né può essere condivisa la tesi, avanzata nell'atto di appello, circa dell'uso gergale e comune delle frasi riportate nel referto arbitrale.

In realtà, le modalità ed il tempo in cui le stesse sono state profferite, in uno con il comportamento oggettivamente minaccioso tenuto dall'appellante, ne connotano una sicura ed obiettiva valenza offensiva nei confronti dell'arbitro.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal sig. Modesto Francesco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2019 INFLITTA AL SIG. FAVARIN GIANCARLO SEGUITO GARA LUCCHESE/ALESSANDRIA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana calcio professionistico ha inflitto, al sig. Giancarlo Favarin, allenatore della Lucchese Libertas 1905 S.r.l., la sanzione della squalifica sino al 30.6.2019 per i fatti posti in essere in occasione della gara tra La Lucchese Libertas e la U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. (a socio unico) del giorno 27.1.2019.

In particolare il direttore di gara ha rilevato che il predetto nel corso della gara proferiva espressioni blasfeme, incitando un calciatore della Lucchese a "paccare le gambe" ad un avversario.

Allontanato dal terreno di giuoco si contrapponeva verbalmente con un tesserato della squadra avversaria per poi colpirlo con una testata al volto e facendolo, così, cadere a terra.

Avverso l'indicata sanzione la soc. Lucchese Libertas 1905 srl ha avanzato reclamo.

L'appellante non ha contestato la dinamica del fatto, segnala solo che l'allenatore della società Lucchese Libertas 1905 S.r.l., invero, è stato oggetto di plurime espressioni ingiuriose e minacciose rivolte, allo stesso ed alla signora Marcella Ghilardi, dal sig. Gaetano Mancino, allenatore in seconda dell'Alessandria.

Per tali ragioni la società appellante ha chiesto di annullare o ridurre la squalifica.

Osserva la Corte.

La tesi dell'appellante non può essere condivisa.

Risulta dal referto arbitrale come il sig. Giancarlo Favarin, nel corso della gara ha posto in essere plurime condotte in contrasto con le previsioni del codice, proferendo espressioni blasfeme ed incitando un proprio calciatore a porre in essere un comportamento oltremodo violento.

In ultimo ha colpito al volto con una testata l'allenatore in seconda della squadra avversaria.

Ebbene, tale comportamento non può essere giustificato, né temperato, quale reazione del predetto alle minacce ed alle ingiurie allo stesso asseritamente rivolte da un avversario.

L'azione violenta posta in essere dal sig. Favarin ha costituito, certamente, un comportamento ritorsivo assolutamente non consentito a cui devono aggiungersi le condotte già segnalate dal direttore di gara e sopra riportate.

Per tali ragioni la sanzione irrogata risulta adeguata al fatto posto in essere contestato e l'appello deve esser respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 di Lucca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 12 novembre 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina